

che si sono abbattute per tre giorni consecutivi, da lunedì 23 giugno 2003 a mercoledì 25 giugno 2003 compreso, in Trentino;

una vasta superficie è stata danneggiata dalla grandine che ricopre, pressoché a macchia di leopardo, tutte le zone fruttivitticole del Trentino, dalle zone della Vallagarina, della Valsugana, dell'Asta dell'Adige, della Rotaliana, del Bleggio, alle Valli, di Non, Sole e dei Laghi;

è alta la percentuale di danni causati dalla grandine in queste zone, stimati attorno al 50 per cento / 60 per cento del raccolto dei meli, dei vigneti, nonché delle coltivazioni di piccoli frutti, quali fragole, mirtilli, lamponi, more, ribes, e delle ciliegie;

mancono in Trentino sistemi di protezione antigrandine e antipioggia, che segnalano l'eccezionalità di « calamità naturali » come questa in oggetto;

è da considerarsi anche l'eccezionalità del periodo, che anticipa di due mesi il mese di agosto più a rischio per fenomeni meteorologici di questo tipo, causati dall'alto tasso di umidità e dalla calura —:

se non ritenga necessario intervenire a favore delle zone danneggiate, che rappresentano una ricca fonte per l'economia del Trentino sostenendo gli interventi che il Presidente della giunta provinciale insieme all'Assessore provinciale competente intendono sostenere;

se non ritenga necessario, viste le preoccupanti mutazioni meteorologiche che interessano tutto il territorio nazionale, e che hanno aumentato i gradi di umidità e la temperatura, tutelare nel modo più idoneo possibile le categorie « vittime » di tali improvvisi ma duraturi e peggiorativi, come sostengono anche gli operatori di Meteotrentino, mutamenti climatici;

essendo l'agricoltura trentina una fonte importante di reddito per la provincia ed i suoi abitanti, se non intenda essere sensibile e concreto nel risolvere e tutelare

la categoria dei contadini danneggiata in prima persona da « calamità naturali » come questa. (5-02166)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

FILIPPO MARIA DRAGO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la profilassi internazionale, ovvero i controlli sanitari che vengono effettuati per obbligo di legge sui flussi migratori di passeggeri, merci e vettori in transito alle frontiere allo scopo di tutelare la salute pubblica dall'importazione nel territorio nazionale e comunitario di patologie infettive gravi per l'uomo, quali peste, febbre gialla, colera, ebola, Sars e, per il bestiame, la bse, è di competenza dello Stato sin dalla nascita del servizio sanitario nazionale con la legge n. 833 del 1978;

in pratica, essa viene esercitata dal ministero della salute attraverso i propri uffici periferici: l'Usmaf, con uffici di sanità marittima e aerea di frontiera, di cui sedici uffici principali e trentadue unità territoriali, e l'Uvac-Pif, con sedici uffici veterinari per adempimenti comunitari e ventinove posti di ispezione frontaliera;

tali uffici, dislocati lungo le frontiere marittime aeree e terrestri, dovrebbero costituire un filtro sanitario medico e veterinario primario atto a garantire la salvaguardia della salute pubblica;

i confini marittimi italiani si snodano lungo 7mila chilometri di coste e le recenti esperienze in tema di immigrazione clandestina evidenziano che gli sbarchi più rilevanti in termini numerici (2mila immigrati in soli 10 giorni) sono avvenuti, e si prevede continueranno ad avvenire, con estenuante regolarità lungo le coste delle

isole minori della Sicilia, dove non risulta siano istituiti uffici sanitari medici di frontiera del ministero della salute —:

se il Ministro interrogato, in considerazione delle perplessità e delle apprensioni anche sanitarie che tali episodi suscitano tra gli addetti ai lavori e la popolazione isolana, e al fine di scongiurare che la situazione possa sfuggire dal controllo istituzionale, ritenga opportuno adottare le opportune misure idonee ad assicurare che all'atto dello sbarco siano esercitati nei confronti degli immigrati i necessari controlli sanitari istituzionali di competenza, in considerazione del fatto che molti di loro provengono da zone ad alta densità endemica o epidemica per quanto riguarda malattie infettive sottoposte al regolamento sanitario internazionale;

se il Ministro interrogato ritenga sufficienti le procedure sui controlli mirati anti Sars finora messe in atto nell'ambito delle direttive del Governo, ovvero idonee ad offrire confortevoli garanzie per la tutela della salute pubblica, in particolar modo nell'ipotesi di una recrudescenza di tale patologia;

se il Ministro interrogato ritenga le strutture sanitarie periferiche del ministero (Usma) idonee ad assicurare in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza i servizi di profilassi internazionale cui tali uffici sono preposti, in relazione all'assetto organico, funzionale, alla quantità e alla qualità delle risorse umane, tecnologiche e strumentali impiegate. (4-06766)

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge n. 264 del 2 agosto 1999 e del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, debbono emanare un provvedimento che determini i posti disponibili a livello nazionale per le im-

matricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali datati 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie) per l'anno accademico 2003-2004;

il Ministero della salute ha avviato, nei mesi scorsi, una rilevazione che ha interessato le università degli studi, le regioni e le federazioni nazionali dei collegi professionali e le associazioni professionali delle professioni sanitarie;

risulta all'interrogante che nel corso di tale rilevazione i Ministeri interessati ipotizzarono, trovando il consenso delle regioni e delle federazioni e delle associazioni, di programmare l'istituzione dei corsi di laurea specialistica, quantificando i relativi accessi nell'ordine del 5 per cento rispetto ai valori indicati per la formazione universitaria delle lauree di base per il prossimo anno accademico;

allo stato risulta che i dati riferiti alle immatricolazioni per le lauree universitarie delle professioni sanitarie siano già stati messi a punto, mentre le indicazioni relative ai corsi di laurea specialistica, pur essendo una mera esecuzione dell'articolo 5, della legge n. 251 del 2000, risultano essere contraddittori se non allarmanti. Infatti, a meno di tre mesi dal consueto termine per l'immatricolazione degli studenti ai corsi di laurea, le facoltà di medicina e chirurgia degli atenei interessati non hanno alcuna informazione in ordine alla istituzione dei suddetti corsi di laurea specialistica e si rischia di superare ampiamente i tempi tecnici per l'organizzazione dei corsi e le immatricolazioni vanificando così i contenuti riformatori delle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 —:

se, in che misura, presso quali sedi il Governo intenda attivare per l'ormai prossimo anno accademico le lauree specialistiche di cui all'articolo 5 della legge n. 251 del 2000. (4-06770)